



FAQ – Whistleblowing

Guida alla corretta segnalazione degli illeciti

D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante *«La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»*.

Cos'è il Whistleblowing?

La segnalazione di atti e omissioni vietati dalla legge di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Chi può segnalare?

- Personale della *UBI MOIOR S.r.l.* con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- Dipendenti della *UBI MAIOR S.r.l.*, indipendentemente dal contratto di lavoro;
- Lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività per la *UBI MAIOR S.r.l.*;
- Ex dipendenti e persone il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato o candidati per i quali la fase di assunzione è in corso.

Quando si può segnalare?

- **PRIMA** che si concretizzi il rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- **DURANTE** il periodo di prova o il rapporto lavorativo;
- **DOPO** lo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Chi riceve la segnalazione?

L'Organismo di Vigilanza della *UBI MAIOR S.r.l.*

Per ragioni di completezza si evidenzia che la segnalazione può essere inviata attraverso utilizzo della piattaforma dedicata presente sul sito istituzionale della Società. La stessa può essere inviata ad ANAC, ovvero trasmessa, sotto forma di denuncia, all'autorità giudiziaria o contabile.

Cosa si può segnalare?

Fatti commissivi o omissivi compiuti da persone riferibili a persone della <i>UBI MAIOR S.r.l.</i>	✓
Meri sospetti o voci, rimostranze personali del segnalante	X
Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231	✓
Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali	✓
Rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione e con i superiori gerarchici o i colleghi	X

Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il segnalante abbia conoscenza, avendo lo stesso fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione. Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

Perché fare una segnalazione?

L'azienda può beneficiare della segnalazione.

Può per tempo individuare e porre rimedio a potenziali fatti illeciti che possono ledere l'interesse e l'integrità della Società e di terzi.

Quali modalità per inviare una segnalazione?

- Online, tramite Piattaforma informatica accessibile dal sito internet della *UBI MAIOR S.r.l.*

Il canale informatico è da considerarsi prioritario in quanto idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni.

- A mezzo raccomandata a/r all'indirizzo di posta tradizionale in Piazza Bernini Snc, Palazzo Bernini Center 5° Piano – 81031 Aversa (CE).

La stessa dovrà essere recapitata in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al Gestore delle Segnalazioni della UBI MAIOR S.r.l."

Sono ammesse segnalazioni anonime?

UBI MAIOR S.r.l. attraverso la piattaforma Whistleblowing e a mezzo raccomandata consente al segnalante di procedere sia con segnalazioni nominative che anonime.

La Società auspica che nelle segnalazioni sia resa nota l'identità del segnalante, di cui è garantita la riservatezza nel rispetto della normativa vigente, in modo da rendere più agevole la verifica dei fatti segnalati ed informare il segnalante sugli esiti degli accertamenti svolti.

Le generalità del segnalante in ogni caso rimarranno riservate.

Chi riceve le segnalazioni?

L'Organismo di Vigilanza.

Quali tutele per il segnalante?

- ▶ L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso;
- ▶ qualsiasi atto ritorsivo nei confronti del segnalante è da considerarsi nullo;
- ▶ limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione di informazioni soggette a obbligo di riservatezza, a tutela del diritto d'autore nonché della protezione dei dati personali.

Chi gestisce la segnalazione?

L'Organismo di Vigilanza.

Come verificare l'andamento della segnalazione avanzata a mezzo Piattaforma?

La segnalazione inviata è ricevuta dall'Organismo di Vigilanza, che presa in carico la stessa, rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento entro 7 giorni.

Il segnalante riceve la chiave privata mediante l'utilizzo della quale può in ogni momento verificare lo stato della segnalazione e comunicare con l'organismo di Vigilanza preposto alla gestione della stessa.

L'OdV mantiene le interlocuzioni con il soggetto segnalante e, se necessario, chiede chiarimenti e/o integrazioni allo stesso e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione.

Entro e non oltre 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento l'OdV fornisce riscontro al segnalante rispetto alle attività di accertamento. In mancanza di tale avviso, procede entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, dando conto delle misure previste, adottate o da adottare al fine di dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

Come si può integrare la segnalazione?

Il soggetto segnalante dopo aver inviato la segnalazione può integrarla allegando foto, documenti, eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti, accedendo alla segnalazione stessa e inserendo una comunicazione nell'area «messaggi».

Che tutela è assicurata al whistleblower?

Al segnalante viene garantita la tutela e la protezione, anche attraverso l'anonimato, contro ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e indirettamente dalla segnalazione di illecito. I dati relativi all'identità del segnalante vengono crittografati unitamente al contenuto della segnalazione.

La *UBI MAIOR S.r.l.* al fine di incoraggiare i destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce l'anonimato nonché la riservatezza della segnalazione e dei dati ivi contenuti, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi errata o infondata a seguito delle verifiche effettuate.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni; inoltre, il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da definirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

In caso di segnalazione falsa?

Nell'ipotesi di segnalazione falsa si applicano le misure previste dalla legge per la tutela degli interessi della *UBI MAIOR S.r.l.* e delle persone coinvolte. Con specifico riguardo alle segnalazioni disciplinate dal Decreto Legislativo n.24/2023, qualora a seguito della verifica della segnalazione emergesse che il segnalante conosceva la falsità della segnalazione, costui è passibile di – comminata da ANAC – ricompresa tra i 500 e i 2.500 euro.

Quali sanzioni?

- da 10.000 a 50.000 euro quando si accerti che non sono state commesse ritorsioni, che la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o è stato violato l'obbligo di riservatezza;

- da 10.000 a 50.000 euro quando si accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione e che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni.

Come viene garantita la protezione dalle segnalazioni calunniose o diffamatorie?

Le segnalazioni calunniose o diffamatorie sono vietate e sanzionate secondo legge ed in via disciplinare dalla Società.

Come vengono trattati i dati personali?

Nel rispetto della normativa applicabile in materia.

Le informazioni relative alle finalità e alle modalità del trattamento sono disponibili sul sito internet di *UBI MAIOR S.r.l.*